

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 10 giugno 2009, in Brescia

tra

Banco di Brescia Spa,

e

La Delegazione Sindacale Aziendale della
FALCRI

Le Parti convengono quanto segue.

Con decorrenza 1 gennaio 2009 viene istituito un assegno aziendale annuo, denominato nel cedolino-paga "assegno ex intesa giugno 2009", da erogarsi mensilmente (in 13 mensilità) secondo le modalità e le condizioni di seguito indicate.

L'assegno aziendale verrà riconosciuto al personale che risulti alle dipendenze del Banco di Brescia al 31.12.2008.

Gli importi annuali dell'assegno ex intesa giugno 2009, derivanti dal consolidamento di una quota del Premio Aziendale 2008, sono indicati nella seguente tabella (Tabella 1):

Tabella 1

INQUADRAMENTO	ASSEGNO AZIENDALE ANNUO
1^ AREA (Livello unico)	€ 549,00
1^ AREA (Livello unico + g. nott.)	€ 564,00
2^ AREA 1° LIVELLO	€ 590,00
2^ AREA 2° LIVELLO	€ 606,00
2^ AREA 3° LIVELLO	€ 630,00
3^ AREA 1° LIVELLO	€ 671,00
3^ AREA 2° LIVELLO	€ 708,00
3^ AREA 3° LIVELLO	€ 750,00
3^ AREA 4° LIVELLO	€ 806,00
QD 1° LIVELLO	€ 919,00
QD 2° LIVELLO	€ 977,00
QD 3° LIVELLO	€ 1.095,00
QD 4° LIVELLO	€ 1.292,00

L'importo dell'assegno aziendale sarà determinato, per ciascun interessato, sulla base dell'inquadramento in essere alla data del 31.12.2008.

A decorrere dal 1° gennaio 2010, l'importo dell'"assegno ex intesa giugno 2009" sarà rivalutato in base agli incrementi tabellari tempo per tempo previsti dal CCNL e maggiorato del 10% in occasione di promozione, ove attuata in applicazione di contratti aziendali e successiva al 31.12.2009, nell'ambito delle aree professionali, e con decorrenza dalla stessa.

L'"assegno ex intesa giugno 2009" sarà rapportato alla prestazione lavorativa a tempo parziale e proporzionalmente ridotto in caso di assenze non retribuite; con riferimento alle competenze del corrente anno, lo stesso verrà erogato - compatibilmente con i tempi tecnici - entro il mese di giugno 2009, con contestuale riconoscimento degli eventuali arretrati relativi ai mesi da gennaio al mese precedente all'erogazione.

L' "assegno ex intesa giugno 2009" sarà non assorbibile e valido quale base imponibile per il TFR e per i contributi al Fondo di Previdenza Complementare.

Con riferimento all'esercizio 2009, al verificarsi delle condizioni indicate nella tabella che segue (*Tabella 2*), al personale appartenente alle Aree Professionali verrà riconosciuto, l'importo una tantum indicato nella medesima tabella:

Tabella 2

Indicatore	Valore dell'indicatore (UOCLI consolidato procapite corrente/UOCLI consolidato procapite di riferimento)	Importo Una Tantum
Valore dell'UOCLI consolidato, escluse le partite straordinarie e non ricorrenti, procapite rilevato 31.12.2009 (UOCLI consolidato procapite corrente), rapportato al medesimo parametro rilevato con riferimento all'esercizio 2007 (31.12.2007, UOCLI procapite di riferimento)	≥ 105%	Euro 75,00

Qualora, relativamente all'esercizio 2009, non si siano verificate le condizioni per l'erogazione dell'importo Una Tantum di cui sopra (*Tabella 2*), al verificarsi delle condizioni indicate nella tabella che segue (*Tabella 2 bis*), al personale appartenente alle Aree Professionali verrà riconosciuto, con riferimento agli esercizi 2010 e 2011, l'importo una tantum indicato nella medesima *Tabella 2 bis*:

Tabella 2 bis

Indicatore	Valore dell'indicatore (UOCLI consolidato procapite corrente/UOCLI consolidato procapite di riferimento)	Importo Una Tantum
Valore dell'UOCLI consolidato, escluse le partite straordinarie e non ricorrenti, procapite rilevato 31.12.2010 e al 31.12.2011 (UOCLI consolidato procapite corrente), rapportato al medesimo parametro rilevato con riferimento all'esercizio 2007 (31.12.2007, UOCLI procapite di riferimento)	≥ 105%	Euro 100,00

Ai fini del calcolo dell'UOCLI consolidato pro capite di riferimento e dell'UOCLI consolidato pro capite corrente riferito rispettivamente a ciascuno degli esercizi 2009 – 2011 si terrà in considerazione l'organico medio dell'anno di riferimento, individuato come media aritmetica tra l'organico (forza lavoro al netto dei contratti di somministrazione) risultante al 31 dicembre dell'anno di riferimento e quello (forza lavoro al netto dei contratti di somministrazione) risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

L'importo una tantum verrà riconosciuto nel mese di giugno dell'esercizio successivo a quello in cui si è eventualmente verificata la condizione che ne dà diritto.

Le Parti convengono altresì che con, decorrenza 01.07.2010, a favore del personale assunto in data successiva al 31.12.2008 a tempo indeterminato dal mercato esterno, ivi compresi coloro che operino o abbiano operato presso Aziende del Gruppo con tipologie contrattuali non a tempo indeterminato, verrà riconosciuto in aumento all'importo del premio aziendale, ove erogato, un importo aggiuntivo di € 150 nel mese di pagamento dello stesso.

Tale importo aggiuntivo è riferito al 1° livello della 3^a Area professionale e sarà da riparametrare secondo la scala in uso per il Premio Aziendale.

L'importo aggiuntivo in oggetto viene riconosciuto al solo Personale appartenente alle Aree Professionali con inquadramento non superiore a 3A 1L.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto.

BANCO DI BRESCIA SPA

FALCRI

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 10 giugno 2009, in Brescia

tra

Banco di Brescia Spa,

e

La Delegazione Sindacale Aziendale della
FALCRI

Le Parti convengono quanto segue.

Premesso che

- Con Accordo siglato in data 23 dicembre 2008, le Delegazioni Sindacali del Gruppo UBI e le Aziende dello stesso Gruppo che ne risultano sottoscrittrici – ivi compreso il Banco di Brescia Spa – hanno convenuto di correlare una quota dei rispettivi Premi Aziendali per gli esercizi 2008 e 2009 ad indicatori del bilancio consolidato.
- Nel sopra richiamato Accordo le Parti hanno altresì convenuto di portare a compimento in sede aziendale la negoziazione relativa alla determinazione dell'importo complessivo del Premio per il biennio di riferimento 2008 e 2009 con la definizione di una quota di premio di produttività da correlarsi ad appositi indicatori di redditività e produttività dell'azienda, al ricorrere dei presupposti economici e normativi individuali, che integrerà la quota di premio definita in base al già citato Verbale di Intesa del 23 dicembre 2008.

Tutto quanto sopra premesso, e considerato quale parte integrante del presente accordo si conviene quanto segue:

Art. 1

La Quota di Premio Aziendale come sopra definita relativa agli esercizi 2008 e 2009, verrà calcolata sulla base della variazione dell'indicatore "Utile da Operatività Corrente aziendale, al lordo delle imposte" escluse le partite straordinarie e non ricorrenti relativo all'esercizio 2008 rispetto al 2007 e al 2009 rispetto al 2008 (da ora in avanti UOCLI)

Tale variazione dell'indicatore si determina, per l'anno 2008 confrontando il risultato dell'UOCLI, come sopra determinato, dell'esercizio 2008 rispetto al risultato dell'UOCLI dell'esercizio 2007, mentre per l'anno 2009 confrontando il risultato dell'UOCLI dell'esercizio 2009 rispetto al risultato dell'UOCLI dell'esercizio 2008. A tale risultato, espresso in percentuale, viene collegato un moltiplicatore del Premio aziendale, come indicato nelle tabelle che seguono (*Tabella a*, per il premio aziendale 2008 – *Tabella b* per il premio aziendale 2009):

tabella a (Premio Aziendale 2008)

Indicatore	% Indicatore rispetto al precedente eserci.	Moltiplicat P.A.
Performance dell'UOCLI aziendale 2008 escluse le partite straordinarie e non ricorrenti rispetto all'esercizio 2007	< 50%	0,00
	> 50% e < 115%	1,00
	> 115%	1,1

tabella b (Premio Aziendale 2009)

Indicatore	% Indicatore rispett al precedente eserci.	Moltiplicat P.A.
Performance dell'UOCLI aziendale 2009 escluse le partite straordinarie e non ricorrenti rispetto all'esercizio 2008	< 15%	0
	≥ 15% e < 40%	0,30
	≥ 40% e < 60%	0,50
	≥ 60 e < 70%	0,65
	≥ 70 e < 85%	0,75
	≥ 85 e < 115%	1
	≥ 115 e < 130%	1,15
	≥ 130	1,20

Si riportano di seguito gli importi relativi al Premio Base, riferiti a ciascun inquadramento, sulla base dei quali - ai sensi della precedente *tabella a)* - sarà conseguentemente determinato il valore della quota in esame del Premio aziendale 2008.

tabella c)

INQUADRAMENTO	SCALA PARAMETRALE	PREMIO AZIENDALE
1^ AREA (Livello unico)	100,00	988
1^ AREA (Livello unico + g. nott.)	102,70	1.015
2^ AREA 1° LIVELLO	107,40	1.061
2^ AREA 2° LIVELLO	110,38	1.091
2^ AREA 3° LIVELLO	114,80	1.135
3^ AREA 1° LIVELLO	122,20	1.208
3^ AREA 2° LIVELLO	128,90	1.274
3^ AREA 3° LIVELLO	136,60	1.350
3^ AREA 4° LIVELLO	146,85	1.451
QD 1° LIVELLO	167,45	1.655
QD 2° LIVELLO	178,00	1.759
QD 3° LIVELLO	199,40	1.971
QD 4° LIVELLO	235,40	2.326

In relazione a quanto precede:

- la quota di premio aziendale oggetto del presente accordo relativa all'esercizio 2008 sarà determinata per ciascun inquadramento moltiplicando l'importo base di cui alla tabella c) per il moltiplicatore come determinato sulla base della *Tabella a)*;
- la quota di premio aziendale oggetto del presente accordo relativa all'esercizio 2009 sarà determinata moltiplicando l'importo della quota di premio aziendale 2008 derivante dal presente accordo per il moltiplicatore come determinato sulla base della *Tabella b)*.

Art. 2

Il Premio Aziendale viene erogato unitamente alle competenze del mese di giugno a tutto il Personale in servizio sulla base dell'inquadramento in essere al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento.

Nel caso di assenze non retribuite il Premio Aziendale viene ridotto in ragione del numero di settimane di assenza; tale variazione non si applica in caso di assenza inferiore alle 12 settimane.

Nel caso di assenza per malattia nell'esercizio di riferimento la riduzione di cui al precedente comma non si applica se l'assenza è inferiore a 12 settimane; in caso di assenza superiore la riduzione non si applica per le prime 12 settimane, salvo che l'assenza duri l'intero anno.

Al Personale assunto nel corso dell'esercizio di riferimento, il premio aziendale viene erogato in proporzione ai mesi di servizio prestato considerando come mese intero l'eventuale frazione.

Le somme erogate a titolo di Premio Aziendale sono computabili ai fini del Trattamento di Fine Rapporto di lavoro e del contributo del Fondo di Previdenza Complementare.

Restano confermate le ulteriori modalità e condizioni di erogazione del premio aziendale di cui all'art. 2, lett. d) del Verbale di Intesa sottoscritto il 17 marzo 2006 e all'art. 1, lett. C) "Criteri di erogazione del premio aziendale" del Contratto Integrativo Aziendale sottoscritto il 29 luglio 2002.

Art. 3

Con il presente accordo si intende ad ogni effetto confermata l'Intesa, già citata nelle premesse, sottoscritta lo scorso 23 dicembre 2008 con le Delegazioni Sindacali di Gruppo, in ottemperanza a quanto previsto al punto 6) della stessa.

Note a verbale

In presenza di eventi che, nel periodo di valenza del presente Accordo, incidano in maniera significativa sul contesto, anche economico, di riferimento, le Parti si incontreranno, a richiesta, per l'individuazione delle conseguenti misure.

Per quanto attiene ai premi aziendali futuri, la negoziazione dovrà considerarsi comunque libera e non condizionata dai criteri, dai parametri di riferimento ed ai risultati che hanno dato luogo al presente accordo, i quali hanno validità, anche per ciò che riguarda la scala parametrica, per il periodo di valenza dell'Accordo.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto.

BANCO DI BRESCIA SPA

FILCRI
